



Determina n. 93 /17

Oggetto: ricorso proposto innanzi al TAR Campania Napoli, con atto notificato a mezzo PEC ed acquisito al protocollo generale n. 1553 del 10/03/2017, dal Comune di Napoli c/ il Ministero dello Sviluppo Economico, Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale+ altri e motivi aggiunti notificati a mezzo PEC ed acquisiti al protocollo n. 4977 del 22/09/2017. *Annullamento, previa sospensione, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 17425 del 20/12/2016 di autorizzazione della Energas SpA alla modifica della costituzione di un deposito costiero di GPL. Resistenza in giudizio con conferimento incarico di patrocinio all'Ufficio Legale interno - Avvocato Antonio del Mese.*

IL DIRIGENTE DELL'AREA AAGGCC - UFFICIO LEGALE

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

Visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 423 del 5 dicembre 2016 di nomina del dott. Pietro Spirito quale Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Vista la delibera presidenziale AdSP n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si autorizzano i dirigenti dell'Amministrazione all'assunzione di impegni di spesa nei limiti dell'importo di € 10.000,00 e all'adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti;

Vista la delibera presidenziale n. 458 del 16/11/2004 con la quale viene nominato Dirigente dell'Area Affari Giuridici e Contrattuali;

Visto il ricorso, notificato a mezzo PEC in data 09/03/2017 ed acquisito al protocollo generale n. 1553 del 10/03/2017, proposto innanzi al TAR Campania Napoli dal Comune di Napoli c/il Ministero dello Sviluppo Economico, Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'AdSP del Mar Tirreno Centrale + altri e nei confronti della società Energas SpA per l'annullamento, previa sospensione:

- del decreto n. 17425 del 20/12/2016 con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha autorizzato la società Energas SpA a modificare la costituzione del deposito costiero di GPL sito in Napoli alla via Argine n. 259, aumentando la capacità di stoccaggio, in conformità al progetto approvato;
- più altri atti;



Visti i successivi motivi aggiunti al ricorso in oggetto, notificati a mezzo PEC in data 21/09/2017 ed acquisiti al protocollo generale n. 4977 del 22/09/2017, proposti dal Comune di Napoli per l'annullamento:

- della nota prot. n. 444504 del 28/06/2017 con la quale la Regione Campania – Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema – UOD Valutazioni ambientali – ha comunicato che nella seduta del 13/06/2017 la Commissione VIA-VI-VAS si è espressa per la non assoggettabilità a nuova verifica di assoggettabilità a VIA del progetto della società Energas di ampliamento del suddetto deposito costiero di GPL e di miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro;

- più altri atti;

Acquisita la volontà del Presidente dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale di costituirsi in giudizio e resistere in nome e per conto dell'Ente nella controversia di cui all'oggetto;

Visto l'art. 7 del D.Lgs. 169/16 (Modifiche all'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84), co.7, *“Ferma restando la facoltà di attribuire l'attività consultiva in materia legale e la rappresentanza a difesa dell'AdSP dinanzi a qualsiasi giurisdizione, nel rispetto della disciplina dell'ordinamento forense, agli avvocati dell'ufficio legale interno della stessa Autorità o ad avvocati del libero foro, le AdSP possono valersi del patrocinio dell'Avvocatura di Stato”*;

Considerato che il citato art. 7 del D.Lgs. 169/16 ha recepito quanto sancito dalle sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 9253/1996, hanno riconosciuto agli Enti piena e discrezionale facoltà di scelta fra l'affidamento della propria difesa all'ufficio interno di avvocatura, ad un professionista del libero foro o, in presenza di specifica previsione legislativa, all'avvocatura erariale;

Considerato che l'AdSP del Mar Tirreno Centrale è dotata di un Ufficio Legale cui sono preposti Avvocati, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo professionale degli Avvocati, ex art. 3 del R.D.L. 1578/1933 e art. 23 L. 247 del 31/12/2012, dotati di adeguata competenza e professionalità specifica ed abilitati al patrocinio in favore dell'Ente da cui dipendono;

Vista la L. 247/2012 (in G.U. n. 15 del 18.1.2013, in vigore dal 2.2.2013) e, in particolare, l'art. 23 che testualmente recita *“... agli avvocati degli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici ... va assicurata la trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ...”*;

Valutate le ragioni organizzative (mantenimento e valorizzazione dell'ufficio legale interno costituito da avvocati iscritti nell'elenco speciale), funzionali (informazione e assistenza tempestive) e professionali (alta specializzazione degli avvocati interni);

Valutati i carichi di lavoro assegnati all'Avvocatura interna, sia in sede consultiva che giudiziaria;



Considerato che l'art. 23 della legge n.247 del 31.12.2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) prevede l'affidamento della responsabilità dell'Ufficio Legale ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità ai principi della Legge professionale;

Considerata la tendenza giurisprudenziale che, pur riconoscendo all'organo di vertice il potere di rappresentanza (nonché il potere in generale di decidere se resistere o ricorrere in giudizio), demanda al dirigente preposto al settore legale la scelta se avvalersi o meno di professionalità esterne, previa le necessarie verifiche del caso, nonché la scelta del professionista da nominare, venendo a rilevare questa scelta tra quelle ricadenti nelle attività gestionali tipiche del dirigente, ai sensi delle previsioni generali di cui all' art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001 (*in terminis*, Cons. Stato, sez. V, 14 febbraio 2012, n. 730).

Ritenuto che l'incarico di rappresentare e difendere l'AdSP del Mar Tirreno Centrale possa essere affidato al Dirigente stesso dell'Ufficio Legale, in possesso di idonea qualifica e della professionalità necessaria, al quale verrà rilasciata apposita procura speciale ad litem;

Visto il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa presuntiva per oneri legali pari ad €500,00 a valere sul capitolo numero 27 in conto competenza dell'esercizio finanziario 2017 emesso dall'ufficio ragioneria, che costituisce parte integrante della presente determinazione;

Considerata la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina dirigenziale ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90;

D E T E R M I N A

- 1) Di dare atto che il Presidente dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale è legittimato a costituirsi in giudizio e resistere in nome e per conto dell'Ente:1) al ricorso introduttivo in oggetto, notificato a mezzo PEC in data 09/03/2017 ed acquisito al protocollo generale n. 1553 del 10/03/2017, proposto innanzi al TAR Campania Napoli dal Comune di Napoli per l'annullamento, previa sospensione, del decreto n. 17425 del 20/12/2016 con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha autorizzato la società Enagas SpA a modificare la costituzione di un deposito costiero di GPL; 2) ai successivi motivi aggiunti, notificati a mezzo PEC in data 21/09/2017 ed acquisiti al protocollo generale n. 4977 del 22/09/2017, per l'annullamento della nota prot. n. 444504 del 28/06/2017 della Regione Campania – Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema – UOD Valutazioni ambientali;



Determina n. 93 /17

- 2) Di affidare il relativo incarico di rappresentanza e difesa, ad ogni effetto e conseguenza di legge all'Avvocato interno Antonio del Mese, al quale verrà rilasciata apposita procura speciale ad litem;
- 3) Di impegnare l'importo di €500,00 quale spesa presuntiva da sostenere per oneri legali;
- 4) Che la spesa graverà sul capitolo 27 del bilancio del corrente esercizio finanziario come da certificato di disponibilità n. 17-AAGCC emesso dall'ufficio ragioneria in data 10/11/2017 ;
- 5) Di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;
- 6) Di trasmettere la presente determina al Dirigente dell'Area Affari Giuridici e Contrattuali e dell'Area Amministrativo Contabile per i consequenziali adempimenti e via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Dirigenti Amministrativi, Determine Anno 2017.

Napoli, 15.11.2017

=====

Ufficio Legale

**IL DIRIGENTE DELL'AREA AAGCC -
UFFICIO LEGALE
Avv. Antonio del Mese**

Si notifica all'Area Aff. GG. e CC.- Uff. Legale _____ Area Amm.vo Contabile-RAG _____ AI _____
AT _____ via mail: R.P.C.T. _____.

Napoli, 15.11.2017